

## **Modifiche ed Integrazioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22**

**Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389**, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8 novembre 1997).

**Legge 9 dicembre 1998 n. 426**, “Nuovi interventi in campo ambientale”. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998).

**Legge 23 dicembre 1998 n. 448**, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo“ (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 Supplemento Ordinario n. 210). L’Art. 49 ha prorogato al 30 giugno 1999 il termine- stabilito dall’articolo 57 comma 5 del Dlgs. 22/97, entro il quale le attività ed i rifiuti che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultavano esclusi dal regime dei rifiuti, e le sostanze individuate nell’allegato 1 al decreto del 5 settembre 1994 ( c.d. “mercuriali”), devono conformarsi alle disposizioni dello stesso Dlgs. 22/97.Sulla questione il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato la circolare esplicativa del 28 giugno 1999 .

**Legge 23 dicembre 1998 n. 488**, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato“ (legge finanziaria 2000). (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 227/L). L’art.33 ha ulteriormente prorogato ( rispetto a quanto già previsto dalla legge 426/98) il termine dell’entrata in vigore del sistema tariffario per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dagli articoli 49 e seguenti del Dlgs. 22/97.

**Legge 22 febbraio 1999 n. 35**, di conversione del D.L. 28 dicembre 1998, n. 452 che ha prorogato il termine-previsto dall’articolo 4, comma 26 della legge 426/98 per l’adesione al CONAI al 28 febbraio 1999. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999).

**Legge 23 marzo 2001 n. 93**, “Disposizioni in campo ambientale”. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001), che ha introdotto rilevanti novità in tema di: bonifica dei siti inquinati; terre di scavo e materiali vegetali; raccolta differenziata; contributo per lo smaltimento; sanzioni per il traffico illecito di rifiuti.

**Legge 20 agosto 2001 n. 335**, di conversione del D.L. 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento rifiuti che ha prorogato il termine ultimo per il conferimento in discarica previsto dall'articolo 5, comma 6 del D. lgs. 22/1997, stabilendo che i rifiuti diversi dagli inerti e da quelli pretrattati potranno essere smaltiti in discarica fino all'emanazione delle norme tecniche (che stabiliranno a quali di loro sarà ancora concessa tale forma di smaltimento) ma - comunque - non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl. Tale data è identificabile nel 22 agosto 2002. Il decreto legge ha inoltre prorogato al 31 ottobre 2001 il termine per l'adesione obbligatoria al Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO). (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2001).

**Legge 21 dicembre 2001 n. 443**, “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”. Art. 1, commi 15 – 19, con il quale è stata fornita l’interpretazione del comma 3, lettera b), dell’articolo 7 e del comma 1, lettera f-bis) dell’articolo 8 del Dlgs. 22/97, relativamente alle rocce ed alla terra da scavo le quali non costituiscono rifiuti e sono pertanto escluse dall’ambito di applicazione del Dlgs., quando la loro composizione non registra una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi consentiti dalle norme vigenti .(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001).

**Legge 28 dicembre 2001 n. 448**, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2002). L’ Art. 52, comma 56, con una modifica dell’articolo 19,

comma 4, obbliga le Regioni ad adottare norme per l'utilizzo da parte degli uffici pubblici di una quota del 30% minimo di materiali riciclati in relazione al loro fabbisogno annuo di manufatti e beni; - con una modifica all'articolo 41, comma 2, lettera e) del D. lgs. 22/1997 stabilisce invece aggiustamenti sulla ripartizione del contributo ambientale per gli imballaggi.  
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 29 dicembre 2001 – Supplemento ordinario n. 285/L)

**Legge 27 febbraio 2002, n. 16**, di conversione del D.L. n. 452 del 28 dicembre 2001, “Disposizioni urgenti in materia di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA” che ha inserito il Cdr (combustibile derivato da rifiuti) tra i rifiuti speciali elencati nell'articolo 7, comma 3 del D. lgs. 22/1997; (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002)

**Decreto legge 7 marzo 2002 n.22**, che con la modifica degli articoli 7 e 8, autorizza la combustione del coke da petrolio ("pet coke") in impianti di combustione con potenza superiore ai 50 Mw.  
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002).

*Il decreto legge è stato convertito in legge con modificazioni, dalla Camera dei Deputati il 23 aprile 2002, non ancora promulgato e pubblicato nella G.U.le modifiche hanno interessato l'art. 1, comma 1 lettera b) e l'art. 2, comma 2.*

**Legge 1° marzo 2002, n. 39**, (legge Comunitaria 2001) che, con la modifica dell'articolo 53, amplia la fattispecie del reato di traffico illecito di rifiuti.  
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002- Suppl. Ord.).